

LA GIUSTIZIA D'ECCEZIONE DURANTE IL FASCISMO IN ITALIA (1926-1943)¹

Stefano Vinci
Universidad Aldo Moro, de Bari

1. I provvedimenti per la difesa dello Stato del 1926

Nel corso di un recente convegno tenutosi a Macerata sul tema *Giustizia, politica, repressione durante il fascismo*² è stata posta in rilievo l'importanza degli studi sulle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, quale organo creato dal regime fascista per attuare la sua politica totalitaria rivolta – scrive Mario Sbriccoli – all'annientamento di ogni forma di opposizione³. Infatti, l'introduzione di tale organo giudiziario straordinario costituì uno degli interventi normativi attuati nel 1926 che consentirono a

¹ Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación DER2013-42039-P, cuyo título es “Evolución de las jurisdicciones especiales como instrumentos de control político-religioso, de seguridad y de orden público”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la Convocatoria 2013 de Proyectos de I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

² Al Convegno – organizzato dall'Università di Macerata nell'ambito del PRIN 2009 “La giustizia penale e la politica. Modelli processuali, profili dottrinali, forme di responsabilità giuridica nella esperienza italiana tra Otto e Novecento” – tenutosi a Jesi, nei giorni 20-21 settembre 2013, hanno partecipato Patrick Cavaliere, Stephen Skinner, Antonella Meniconi, Floriana Colao, Leonardo D'Alessandro, Claudia Storti Storchi, Alessandra Bassani, Ambra Cantoni, Camilla Poesio, Monica Stronati, Thomas Vormbaum, Giuseppe Speciale, Toni Rovatti.

³ SBRICCOLI, M., *Il problema penale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Tomo I, Milano, 2009, p. 688.

Mussolini di infliggere l'ultimo colpo a quel poco che rimaneva del vecchio stato liberal-democratico⁴, scosso dall'omicidio Matteotti. Il pretesto per attuare misure eccezionali di governo "per la difesa dello Stato" derivò da ben tre attentati contro la persona del duce che si erano verificati in quello stesso anno: il 7 aprile 1926 a Roma una anziana e squilibrata signorina inglese, Violet Gibson, aveva sparato un colpo di rivoltella contro Mussolini mentre usciva dal Campidoglio, ferendolo al naso⁵; l'11 settembre sempre a Roma, mentre Mussolini si recava in macchina a Palazzo Chigi, l'anarchico Gino Lucetti gli aveva lanciato contro una bomba che "dopo aver urtato contro la parte superiore dello sportello di destra, cadeva per terra esplodendo" e feriva otto passanti⁶; il 31 ottobre a Bologna, mentre Mussolini si recava in automobile verso la stazione, il sedicenne Anteo Zamboni aveva sparato un colpo di rivoltella che sfiorò il bersaglio, lacerando la fascia dell'ordine mauriziano che il duce portava al petto⁷.

⁴ Cfr. DE FELICE, R., *Mussolini il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929*, Torino 1968, p. 210.

⁵ CANDELORO, G., *Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre*, Milano⁹, 2002, p. 133: "Si trattò per quanto si sa di un atto individuale, perché non fu scoperto alcun complice. Federzoni propose a Mussolini di sostituire il capo della polizia Crispo Moncada e offrì le sue dimissioni da ministro dell'interno, ma per il momento nessuna di queste proposte fu accolta". Sull'attentato cfr. Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato (1922-1943)*, fasc. 377/R.

⁶ Insieme a Lucetti furono arrestati e poi condannati Leandro Sorio e Stefano Vatteroni, due presunti complici. Anche se si trattò di un atto individuale, opera di poche persone, Mussolini decise di sostituire Crispo Moncada col prefetto Arturo Bocchini, che rimase direttore generale della pubblica sicurezza fino alla sua morte, avvenuta nel 1940 e che fece della polizia uno dei più efficaci strumenti della dittatura mussoliniana. *Ibidem*.

⁷ Secondo la versione ufficiale, sancita anche dalla sentenza del Tribunale speciale, l'attentato sarebbe stato realizzato da Zamboni, subito linciato ed ucciso a colpi di pugnale da alcuni fascisti presenti sul posto. I contorni della vicenda non sono certi. Cfr. LORENZETTO A., "Il Processo Zamboni", in *Il ponte*, ottobre 1945, pp. 629 ss.

Quest'ultimo attentato – quarto della serie se si considera anche quello organizzato dall'onorevole Tito Zaniboni il 4 novembre 1925⁸ – offrì l'occasione per attuare una serie di provvedimenti contro gli antifascisti su cui si stava già lavorando da tempo⁹. I progetti di legge elaborati dal ministro dell'Interno Luigi Federzoni e dal guardasigilli Alfredo Rocco furono portati al Consiglio dei ministri il 5 novembre 1926 e presentati quali misure indispensabili per la difesa dell'ordine nazionale dello Stato¹⁰. Federzoni propose sei provvedimenti amministrativi – tutti approvati dal Consiglio – aventi ad oggetto la revisione di tutti i passaporti per l'estero e l'annullamento di quelli già rilasciati; la determinazione di severe sanzioni per chi avesse tentato di espatriare clandestinamente e per chi desse loro aiuto e obbligo di far uso delle armi contro chi tentasse di passare la frontiera in zone non autorizzate; la soppressione di tutta la stampa di opposizione; lo scioglimento di tutti i partiti fatta eccezione per quello fascista; l'istituzione del confino di polizia per i sovversivi; l'istituzione del servizio di investigazione politica¹¹.

⁸ Cfr. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, pp. 139 ss.

⁹ Secondo TRENTIN, S., *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia: dall'istituzione del Tribunale speciale alla proclamazione dell'Impero, 1926-1936*, Roma, 1975, p. 133, “[...] il fascismo avrebbe rischiato di compromettere la solidità della sua struttura dittatoriale se avesse trascurato di porre al vertice della sua gerarchia un guardiano vigilante alla sua sicurezza, un esecutore delle sue alte opere, sempre all’erta. E per questo che nel mese di novembre 1926, quando Mussolini decise di cambiare tattica rivelando le sue vere intenzioni, l’assillo più pressante fu di istituire senza indugio, approfittando dell’atmosfera creata dall’attentato di Bologna, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato”.

¹⁰ “Riunione del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1926”, in SUSMEL, E. – SUSMEL, D. (a cura di), *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. XXII, Firenze 1957, p. 254.

¹¹ Archivio Centrale dello Stato, *Presidenza del Consiglio dei ministri. Verbali*, sedute del 5 novembre 1926. Cfr. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, p. 211.

Seguì la discussione del disegno di legge concernente “provvedimenti per la difesa dello Stato” presentato dal guardasigilli Rocco¹² ed avente ad oggetto una serie di misure eccezionali di straordinaria gravità inizialmente stabilite per la durata di 5 anni¹³. Tra queste si prevedeva l'introduzione della pena di morte per chi avesse attentato alla vita o alla libertà personale dei sovrani (re, regina, reggente, principe ereditario), del capo del governo o per coloro i quali avessero commesso i delitti di rivelazione dei segreti ad uno Stato estero, di promozione di sollevazione popolare in armi o atti di devastazione, saccheggio o strage¹⁴, il reato di “concerto”¹⁵, istigazione ed apologia alla commissione dei delitti sopra richiamati, punito con la reclusione da 5 a 15 anni con aggravio di pena per i capi, promotori ed organizzatori; la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni per i fuoriusciti che avessero fatto all'estero propaganda

¹² Il testo integrale del Disegno di legge concernente provvedimenti per la difesa dello Stato si trova pubblicato in SUSMEL, *Opera Omnia di Benito Mussolini*, vol. XXII, pp. 255 ss.

¹³ In realtà la vita del Tribunale fu molto più lunga. Infatti, fu prorogato per altre due volte per 5 anni, nel 1931 (legge 4 giugno n. 674) e nel 1936 (DL 15 dicembre, n. 2136). Nel 1941 fu, infine, prorogato a tempo indeterminato (DL 9 dicembre n. 1386, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 560). L'ultima proroga emanata in piena guerra assegnava al TSDS altre competenze su reati previsti dai nuovi codici penali di pace e di guerra emanati nel 1941, quali il tradimento, lo spionaggio, la frode e l'inadempienza in forniture militari, o reati politici come l'associazione sovversiva o la propaganda sovversiva o antinazionale commessi da militari. Tra il 1927 e il 1929, il fascismo aveva provveduto a estendere le competenze del TSDS anche ai possedimenti coloniali: la Libia (RD 2 giugno 1927 n. 1050 e RD 17 giugno 1929, n. 1200) e l'Eritrea e la Somalia (RD 27 giugno 1929, n. 1308).

¹⁴ Si trattava dei delitti contro la sicurezza dello Stato previsti dagli articoli 104, 107, 108, 120 e 252 del codice penale Zanardelli.

¹⁵ La punizione prevista per il solo "concerto" portò ad esempio alla condanna a morte dell'anarchico Michele Schirru, fucilato il 29 maggio del 1931, perché colpevole di avere avuto l'intenzione di attentare alla vita di Mussolini.

contro il regime, ed infine l'istituzione di un tribunale speciale competente a giudicare i reati che andavano sotto il titolo dei "Delitti contro la sicurezza dello Stato" del Codice penale del 1889 oltre a quelli, introdotti dalla stessa legge per la difesa dello Stato¹⁶:

“La competenza, per i delitti preveduti dalla presente legge, è devoluta a tribunali speciali, costituiti da un presidente, scelto fra gli ufficiali generali del regio Esercito, della regia Marina, della regia Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, aventi grado di console tanto in servizio attivo permanente, quanto in congedo. La costituzione di tali tribunali è ordinata dal ministro della guerra, che ne determina il numero, la sede e la composizione. Nei procedimenti per delitti preveduti dalla presente legge, si applicano le norme del Codice Penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti a termini del detto Codice al comandante in capo, sono conferite al ministro della Guerra. I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competenza dei tribunali speciali [...]”¹⁷.

I provvedimenti proposti dal guardasigilli furono approvati dal Consiglio dei ministri senza difficoltà o ritocchi. Dal verbale della seduta mattutina risulta solo che Mussolini definì il disegno di legge Rocco “irrelevante” ai fini della sua personale tutela e “forse nocivo”,

¹⁶ Cfr. DE CRISTOFARO, E., “Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello stato” in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 36 (2007), p. 1045; LATINI, C., *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Ottocento e Novecento*, Firenze 2010, pp. 327-333.

¹⁷ *Disegno di legge concernente provvedimenti per la difesa dello Stato*, cit., art. 8.

ma tuttavia necessario “ai fini dello Stato e della tranquillità nazionale”¹⁸. Nonostante la eccessiva gravità delle norme approvate dal Consiglio dei ministri, queste non trovarono nessun ostacolo nell’approvazione del Parlamento in virtù della ritenuta preoccupazione di non negare, a chi aveva in pericolo la vita, la difesa da lui reputata necessaria¹⁹. Il disegno di legge “per la difesa dello Stato” passò, infatti, il vaglio delle Camere senza troppe difficoltà: il 9 novembre Alfredo Rocco presentava la sua legge ai deputati, mettendo in evidenza nella sua relazione le “necessità supreme” dell’approvazione di quella radicale riforma della legislazione derivante dallo stato di continua agitazione del popolo italiano²⁰. Con tali provvedimenti il governo intendeva creare “un nuovo ordine giuridico, atto a rafforzare l’autorità dello Stato e a difendere contro tutti i tentativi di sopraffazione degli individui, dei gruppi, delle classi, dei partiti”²¹. Di fronte agli attentati che avevano minato la vita del capo del governo, Rocco riteneva si dovesse procedere senza indugio a riformare la legislazione vigente che si era dimostrata inadatta non solo a prevenire i crimini, ma anche a soddisfare l’opinione pubblica con una rapida e severa punizione dei crimini già commessi. La soluzione proposta era, pertanto, quella di utilizzare il rimedio della legislazione eccezionale temporanea – per la durata di 5 anni – che colpisse “non solo severamente, ma rapidamente”, in modo che la

¹⁸ In quella occasione Mussolini si pronunciò contro la retroattività della pena di morte e tenne a rendere nota tale opposizione. Cfr. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, p. 212.

¹⁹ A. GIOVANNINI, *Il rifiuto dell’Aventino: l’opposizione al fascismo in parlamento nella memoria di un deputato liberale*, Bologna, 1966, p. 543; AQUARONE, A., *L’organizzazione dello stato totalitario*, Torino, 2003, p. 99.

²⁰ “Relazione alla Camera dei deputati presentata il 9 novembre 1926 dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro della Guerra Mussolini, e dal Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto Rocco”, in ROCCO, A., *La trasformazione dello Stato: dallo stato liberale allo stato fascista*, Roma, 1927, p. 99.

²¹ Ivi, p. 100.

funzione di prevenzione generale e quella satisfattoria della legge penale potessero realizzarsi col massimo della efficacia²². Con riferimento al tribunale speciale, unico per tutto il Regno, ma divisibile in sezioni con la possibilità di tenere le sue udienze tanto nella sede assegnatagli quanto in qualunque comune del Regno, Rocco spiegava trattarsi di un tribunale militare che avrebbe seguito le norme della procedura penale militare ed in particolare del Codice penale per l'esercito per il tempo di guerra, per cui le sentenze non sarebbero state suscettibili "di ricorso, né di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione". La scelta, secondo il guardasigilli, doveva considerarsi naturale, in quanto la lotta intrapresa dallo Stato contro i suoi nemici doveva ritenersi simile a quella che esso avrebbe sostenuto in tempo di guerra: "uguale la necessità di una procedura rapidissima, uguale quella di una severità esemplare"²³. Sulla scorta di tali considerazioni, il disegno di legge ricevette l'approvazione della Camera dei Deputati con solo 12 voti contrari²⁴.

In Senato, la legge incontrò invece qualche maggiore resistenza: discussa nella seduta del 20 novembre 1926, la votazione del progetto fu preceduta dalla presentazione di Alfredo Rocco, il quale si soffermò sulla ragione politica delle leggi penali e di polizia di cui si chiedeva l'approvazione, ritenute necessarie per contrastare la lotta

²² Rocco ricordava ai deputati che lo strumento della legge eccezionale rispondeva ad una antica tradizione dello Stato italiano, risalenti ai primi tempi dell'Unità: "Dopo il 1860 si creò in Italia una situazione per qualche rispetto simile alla presente; contro il nuovo regime gruppi di avversari irriducibili rifugiatisi fuori dei confini dello Stato ordivano congiure organizzando il brigantaggio. Ebbene gli uomini di Governo di quel tempo, che pur si professavano liberali, non peritarono di far approvare dal Parlamento quella legge Pica, che costituì lo strumento più efficace della vittoria che il nuovo Stato riportò contro la reazione borbonica". *Ibidem*.

²³ *Ivi*, p. 119.

²⁴ I 12 voti contrari furono quelli dei deputati Bavaro, Fazio, Gasparotto, Giovannini, Lanza di Trabia, Musotto, Pasqualino-Vassallo, Pivano, Poggi, Scotti, Soleti e Viola. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, p. 214.

contro il regime che dal terreno politico si era ripiegata sul terreno della criminalità²⁵. Gli episodi di violenze ed attentati verificatisi nei mesi precedenti avevano determinato, infatti, un turbamento dello spirito del popolo con inevitabili reazioni e rappresaglie che non si potevano evitare se non offrendo agli italiani la sensazione netta che “lo Stato fosse sufficientemente forte ed armato per prevenire e per reprimere i crimini”, che la pena sarebbe stata “adeguata al delitto e tale da soddisfare il sentimento popolare” ed applicata “prontamente con inesorabile energia”²⁶. Per quanto concerneva il tribunale speciale, Rocco precisava che la costituzione di tale organo straordinario non violava il principio statutario secondo cui nessuno poteva essere distolto dai suoi giudici naturali e garantiva la serenità di giudizio dovuta al fatto che, avendo sede unica a Roma, avrebbe eliminato ogni influenza dagli ambienti provinciali. Infine non doveva preoccupare il fatto che fossero stati chiamati a far parte del tribunale ufficiali della Milizia Volontaria di grado elevato, in quanto essa doveva considerarsi una delle forze armate dello Stato e non certo una milizia di parte, secondo una vecchia accusa degli oppositori del fascismo²⁷. Sulla base di queste considerazioni, Rocco concludeva il suo appello ai senatori ribadendo che la eccezionalità delle leggi proposte rispondeva alla insufficienza della legislazione vigente che diminuiva la forza dello Stato e limitava l'esercizio della sua sovranità: “Il nostro voto è che, riformate le leggi normali, possa venir meno una delle eccezionali ragioni di questo eccezionale provvedimento. Il quale è sì, nei suoi mezzi, una legge di lotta e di difesa, ma nei suoi fini è provvedimento di restaurazione dell'ordine sociale e di pacificazione

²⁵ “Discorso al Senato pronunciato nella seduta del 20 novembre 1926”, in ROCCO, *La trasformazione dello Stato*, p. 120.

²⁶ Ivi, p. 123.

²⁷ Ivi, p. 124: “Ma nessuna difficoltà può esservi ad accogliere il voto dell'Ufficio centrale, che per maggior garanzia, siano chiamati a far parte del tribunale speciale consoli, che abbiano rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina, grado di ufficiale superiore, o che siano forniti di laurea in legge”.

nazionale²⁸. Nonostante le opposizioni dei senatori Wollemborg, Di Campello, Bergamini, Ruffini e Stoppato, la legge fu approvata dal Senato con 49 voti contrari²⁹, nella convinzione indotta da Mussolini che “le leggi eccezionali transitorie erano una difesa dei galantuomini contro le esagerazioni delle teste calde del partito”³⁰.

Superato il vaglio del Parlamento, la legge per la difesa dello Stato fu emanata il 25 novembre 1926 (RD n. 2008) ed entrò in vigore il 6 dicembre dello stesso anno. L'8 dicembre del 1926 Alfredo Rocco presentò al Consiglio dei ministri le norme di attuazione – confluite nel R.D. 12 dicembre 1926 n. 2062 – che prevedevano disposizioni più dettagliate in ordine alla composizione del tribunale, cui sarebbero stati devoluti tutti i procedimenti per i reati previsti dalla legge in corso presso la magistratura ordinaria. In particolare stabiliva che presso il tribunale vi sarebbero stati uno o più giudici istruttori, scelti fra gli ufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica o della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e nominati con decreto del ministro della guerra e che il pubblico ministero doveva essere rappresentato dal regio avvocato generale militare, rappresentato da un avvocato militare con uno o più vice avvocati o sostituiti³¹.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Sul dibattito al Senato della legge per la difesa dello Stato cfr. TESSITORE, G., *Fascismo e pena di morte. Consenso e informazione*, Milano, 2000, pp. 141 ss.

³⁰ FERRERO, L., *Diario di un privilegiato sotto il fascismo*, Torino, 1946, p. 48. Secondo DE FELICE, *Mussolini il fascista*, p. 215, il favore del Parlamento verso una legge di così severa portata trova ragione nel fatto che l'opinione pubblica era profondamente scossa dagli attentati verificatisi e, grazie al martellamento della stampa e della propaganda, era arrivata a considerare perturbatori dell'ordine pubblico gli antifascisti e non più i fascisti.

³¹ RD. 12 dicembre 1926 n. 2062, art. 6.

2. Composizione, struttura e funzioni del tribunale speciale

La costituzione del tribunale speciale – “dimostrazione dell'imponenza dell'apparato di repressione messo in piedi dal regime, e indizio delle sue insicurezze”³² – fu demandata al Ministro della guerra, che con decreto del 4 gennaio 1927 nominò il primo collegio giudicante. La presidenza fu conferita al generale di corpo d'armata Carlo Sanna, comandante della Brigata Sassari durante la prima guerra mondiale³³, la vicepresidenza al generale di divisione Orlando Freri, comandante dell'accademia militare³⁴, mentre la carica di giudici titolari fu attribuita ai consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale Cau Lussorio, tenente colonnello dei carabinieri³⁵, Guido Cristini, avvocato e deputato del PNF (diventato presidente del Tribunale speciale nel 1928 alla morte di Sanna)³⁶,

³² NEPPI MODONA, G. – PELISSERO, M., “La politica criminale durante il fascismo”, in *Storia d'Italia. Annali*, vol. 12, Torino, 1997, p. 769.

³³ Su Carlo Sanna (Cuglieri, 1859 – Roma, 1928), cfr. *La Sardegna in onore del generale Carlo Sanna*, Cagliari, 1926; *In memoria del tenete generale Carlo Sanna nel primo anniversario della morte*, Roma, 1929.

³⁴ Orlando Freri (Crema, 1869 – Milano, 1945) fu autore di numerosi saggi e conferenze sulla cultura militare e le esperienze della guerra. Tra questi: *Il metodo nello svolgimento delle manovre con i quadri reggimentali*, Torino, 1909; *Il metodo nella compilazione degli ordini per lo svolgimento dei temi tattici*, Torino, 1910; *Questioni balcaniche e Dodecaneso*, Modena, 1922; *I risultati dell'esperienza di Guerra*, Modena, 1924; *Napoleone in lotta con i nemici interni ed esterni nel 1814-1815: le conseguenze delle discordie interne*, Torino, 1932; *Le colonie: loro genesi e loro importanza per l'Italia*, Milano, 1935; *Giulio Cesare dittatore perpetuo, condottiero, educatore*, Genova, 1937; *Cultura militare*, Milano 1938; *Dizionario storico italiano*, Milano 1940; *Assedi e battaglie*, Milano 1941.

³⁵ Su Cau Lussorio (Borore, 1867 – Castelbuono, 1961) cfr. DI MARTINO, M., *Lussorio Cau: due isole per un eroe*, Cagliari, 2006; ID., *Lussorio Cau. L'eroe di Morgogliai*, Sassari, 2009.

³⁶ Su Guido Cristini, avvocato civilista, artefice della fondazione dei Fasci nella Maiella e attivo nella Marcia su Roma, deputato a soli 28 anni e riconfermato per quattro legislature, cfr. LONGHITANO, C., “Il Tribunale di

Alberto Garamini, tenente colonnello di Stato Maggiore, Giulio Mucci, colonnello di fanteria, e Antonino Tringali Casanuova, capitano di fanteria (poi presidente del Tribunale speciale dal 1933 al 1943 e ministro della Giustizia nella Repubblica di Salò)³⁷. Giudici supplenti furono nominati i consoli della Milizia Alfredo Alfaro, Vittorio De Martini e Alberto Ventura³⁸.

La composizione dei membri del Tribunale – di provenienza esclusiva dai ranghi militari senza che fosse comprovata la loro competenza giuridica né tantomeno la loro conoscenza del diritto³⁹, salva la previsione, a titolo consultivo, di un magistrato appartenente al personale dei tribunali militari⁴⁰ – avrebbe garantito, nell'ottica del legislatore fascista, la dipendenza dei giudici dalle direttive politiche dell'esecutivo, rendendolo un organo di giustizia politica che seguiva le regole della procedura penale in tempo di guerra, secondo un rito inquisitorio con ridotte garanzie difensive: una fase istruttoria segreta senza patrocinio dell'avvocato, una fase predibattimentale con possibile segretazione degli atti processuali, obbligo del mandato di cattura ed impossibilità di concedere la libertà provvisoria, sentenze non suscettibili di ricorso in Cassazione, né di alcun altro mezzo di impugnazione, ad eccezione della revisione, affidata peraltro a un

Mussolini. Storia del Tribunale Speciale 1926-1943", in *Quaderni dell'Anppia*, n. 20, s.d; GALZERANO, G., *Il tribunale speciale fascista. I processi di Roma*, Casal Velino 1992, p. 30.

³⁷ Su Antonino Tringali Casanuova (Cecina, 1888 – Cremona, 1943), avvocato, combattente e decorato, organizzatore dei fasci in Toscana, poi sindaco e podestà a Castagneto Carducci, cfr. SAVINO, E., *La nazione operante. Albo d'oro del fascismo. Profili e figure*, Novara, 1937, p. 97.

³⁸ AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, p. 102.

³⁹ La sola qualità che si pretendeva da loro era di essere membri del partito e di godere della fiducia assoluta dei loro capi. TRENTIN, *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia*, p. 137.

⁴⁰ Questo magistrato aveva una esclusiva funzione di «illuminare coi suoi consigli» il collegio a nome del quale la sentenza era pronunciata: avrebbe pertanto vigilato sull'istruttoria, redatto e firmato l'atto di accusa, assistito ai dibattiti pubblici pur non avendo diritto di voto. Ivi, p. 140.

consiglio di revisione composto da membri anch'essi scelti tra gli ufficiali dell'esercito e della milizia volontaria e presieduto dallo stesso presidente del collegio di primo grado⁴¹.

Sulla scorta delle regole di procedura disciplinate dal *Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia*⁴², una volta accertato che il reato rientrava tra quello previsti dalla legge eccezionale ed era perciò di competenza del Tribunale speciale, partiva l'inchiesta diretta ad accertare responsabilità e complicità, affidata agli agenti dell'OVRA, dotati di mezzi tecnici e finanziari che permettevano loro di raggiungere risultati considerevoli, come è dimostrato dalla percentuale altissima dei "rivoluzionari di professione" caduti nella rete della giustizia⁴³. Alla fine delle indagini, la cui durata poteva essere di poche settimane oppure di anni a seconda della complessità del caso, il Pubblico ministero inviava gli atti al giudice unico istruttore o alla commissione istruttoria presso il Tribunale speciale a seconda della gravità del reato: dei casi di lieve entità si occupava il giudice istruttore il quale, basandosi sulle conclusioni del Pubblico

⁴¹ DE MAURO, G.B., "Tribunale speciale per la difesa dello Stato" in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XII, parte II, Torino 1976, p. 489; NEPPI MODONA – PELISSERO, "La politica criminale durante il fascismo", cit., p. 769.

⁴² Il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia fu adottato con legge n. 5366 del 28 novembre 1869 ed entrò in vigore il 15 febbraio 1870. Esso riproduceva il precedente codice penale militare per il Regno di Sardegna del 1 ottobre 1859 e fu emanato solo per effetto della considerazione politica in base alla quale la giustizia militare applicabile al nuovo esercito nazionale avrebbe dovuto essere regolamentata da un codice diverso rispetto a quello che stato emanato per i sudditi del Regno di Sardegna. Sull'argomento cfr. SANTANGELO CORDANI, A., *Alla vigilia del codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano, 2008, pp. 161 ss.

⁴³ DAL PONT, A. – CAROLINI, S., *L'Italia dissidente e antifascista*, Milano, 1980, p. 2. Osservano gli autori che inchiesta era portata avanti in modo più approfondito rispetto ai soliti "questurini" mal pagati, ereditati dal vecchio Stato liberale.

ministero, ma talvolta in difformità con esse, emetteva la propria decisione con ordinanza. I reati più gravi erano invece affidati alla competenza della Commissione istruttoria.

Le garanzie concesse all'imputato in tale fase istruttoria erano molto ridotte, se si considera che era consentito avvalersi della difesa di un avvocato (uno soltanto, scelto tra gli ufficiali in servizio presso il tribunale o tra gli avvocati esercitanti la professione) solo dopo il rinvio a giudizio⁴⁴. Mentre i poteri concessi al giudice istruttore erano davvero ampi, secondo quanto prescritto dagli artt. 373 e seguenti del *Codice penale per l'esercito* che disciplinava la c.d. *Istruzione formale* del processo: interrogatorio dell'imputato sulle generalità e circostanze del reato, presentazione del corpo del reato e riconoscimento di oggetti sequestrati, ricognizioni, raccolta dei mezzi di prova, citazione ed esame dei testimoni e dei periti. Atti non coperti da alcuna garanzia difensiva, la cui esecuzione ricordava modalità di antico regime: interrogatori improvvisi di lunga durata, ai quali veniva sottoposto l'imputato a digiuno e nelle ore notturne. Silvio Trentin ricorda le vicissitudini della militante comunista Gina Morandotti sospetta di dedicarsi alla propaganda nell'interesse di un partito disciolto: arrestata nel 1927 a Bardonecchia dalla polizia di frontiera, dopo essere stata tradotta al commissariato e sottoposta a sevizie da parte di agenti "specializzati", fu trasferita per alcuni giorni nel carcere giudiziario di Milano per poi essere affidata al giudice istruttore del Tribunale speciale che "si affrettò ad impegnare nei suoi confronti sistemi inquisitori tali che, allo scadere di una settimana, dovette essere internata, in preda alla follia, al manicomio di Mombello". Per queste ragioni non poté presenziare al suo processo celebrato dinanzi al Tribunale speciale, nel corso del quale il presidente Ciacci, generale di armata, giustificò l'assenza dell'imputata poiché "le sue condizioni di salute avevano reso necessario l'internamento in manicomio"⁴⁵. Testimonianze sui metodi

⁴⁴ RD. 12 dicembre 1926 n. 2062, art. 7.

⁴⁵ TRENTIN, *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia*, p. 160.

di inquisizione utilizzati attraverso gli ufficiali della Milizia possono rinvenirsi nelle pagine delle memorie di Emilio Lussu, Francesco Fausto Nitti, Cesare Rossi⁴⁶ che ricordano alcuni episodi di crudeltà nei quali, per “sciogliere la lingua” degli imputati, si adoperarono veri e propri mezzi di tortura, costituiti – solo per citarne alcuni – in minacce con armi; percosse con calci, pugni, bastonate e spranghe di ferro; massaggi a pressione progressiva dalle due parti delle mascelle eseguiti col pugno chiuso per non causare lesioni esterne visibili; simulazione di preparativi di una esecuzione capitale con un plotone di militi con le armi pronte al fuoco; somministrazione di stupefacenti; digiuno per 20 giorni⁴⁷, aghi piantati sotto le unghie delle mani, immersione dei piedi nell'acqua bollente.

La fase istruttoria rivestiva, quindi, un momento fondamentale del processo, in quanto da quel giudice unico dipendeva il rinvio a giudizio al Tribunale speciale – salva l'ipotesi di proscioglimento, rinvio alla magistratura ordinaria o militare – con la conseguente trasmissione di tutti gli atti istruttori già confezionati in totale assenza del difensore. Ma dai dati raccolti, risulta che i rinvii a giudizio furono inferiori rispetto ai proscioglimenti: basti pensare che nel primo anno di attività del Tribunale speciale, le ordinanze emesse dal giudice unico istruttore (al cui ufficio si alternarono Renato Marconi, Giuseppe Segala, Salvatore Curatola e Carlo Cagiati, tutti provenienti

⁴⁶ LUSSU, E., *La catena*, Parigi, 1930; NITTI, F.F., *Le nostre prigioni e la nostra evasione*, Napoli, 1946; ROSSI, C., *Il Tribunale speciale: storia documentata*, Milano, 1952.

⁴⁷ Fu il caso di Antonio Minafò di 53 anni, accusato di essere affiliato al movimento Giustizia e Libertà, che nel novembre 1932 fu picchiato selvaggiamente per tre giorni consecutivi, drogato con stupefacenti, tenuto a digiuno per 19 giorni e sottoposto infine al supplizio orientale dello scarafaggio, consistente nel mettere sul petto dell'imputato uno scarafaggio sotto una campana di vetro che, nell'impossibilità di uscire, cerca di aprirsi una strada rodendo la carne. TRENTIN, *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia*, p. 171.

dai ranghi militari⁴⁸) furono 143 e riguardarono 304 imputati identificati e per la maggior parte in stato di detenzione: una cifra ragguardevole, superiore al numero dei 255 processati nel 1927 dal Tribunale speciale⁴⁹. Tale rapporto si spiega nel fatto che i reati di cui si occupava il giudice istruttore comportavano pene detentive relativamente brevi che l'inquisito finiva per scontare come carcere preventivo, anche nei frequenti casi di assoluzione. Ciò rendeva il giudice unico un organo di repressione anticipata – la cui attività fu particolarmente intesa soprattutto negli anni 1927-1929, quando occorreva dare maggiore stabilità al regime – le cui modalità inquisitorie si prefiggevano lo scopo principale di incutere paura ad una fascia di oppositori generici o giovani, che avrebbero inutilmente affollato le carceri riservate ai detenuti politici, sempre che le torture non avessero sfinito a morte gli imputati⁵⁰.

Diverso approccio ebbe, invece, la commissione istruttoria (composta da un presidente e due giudici, proveniente dai ranghi militari o dalla milizia volontaria, e da un realtore scelto tra magistrati

⁴⁸ Dal 1927 al 1943 si alternarono nell'ufficio di giudice istruttore Salvatore Curatola (1927-35); Carlo Cagiati (1927-29); Renato Marconi e Giuseppe Segala (1927-28); Antonio Scerni (1928-37); Pietro Quinto Guerri (1928-33); Giuseppe Montalto (1928-32); Francesco Mazzarelli (1930-34); Ettore Rocca (1931-33); Saul Gioachino Giacosa (1933-35); Nicola Mojo (1933); Antonio Giudici (1934-36); Mario Pelamatti (1934-35); Lando Fantini (1935-42); Pasquale Spoleti (1936-43); Fernando Verra (1937-42); Umberto De Rienzi (1939-43); Demetrio Forlenza (1940-43); Luberto Ramacci (1941-43); Renato Lerz (1943). *Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza*, vol. VI, Milano, 1989, p. 139.

⁴⁹ Il numero è ancora superiore se si tiene conto del fatto che 51 ordinanze su 143 furono pronunciate contro ignoti senza la possibilità di identificare gli autori. *Ibidem*.

⁵⁰ Numerosi furono i casi di “vittime delle prigionie” per non aver sopportato i metodi inquisitori. Sull'argomento cfr. TRENTIN, *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia*, pp. 173-181.

di carriera di comprovata fede fascista⁵¹) che riceveva dal pubblico ministero gli atti di accusa riguardanti i reati più gravi e procedeva a compiere le stesse attività istruttorie del giudice unico, potendo alla fine prosciogliere o rinviare alla magistratura competente⁵²: il rigore da essa usato fu maggiore in considerazione della più incisiva dimensione politica dei casi trattati, risultante dalla motivazione delle sentenze. Tra l'altro, toccò alla commissione istruttoria formalizzare, nella sentenza n. 122 del 13 giugno 1927, l'assurdo giuridico della retroattività della legge per la difesa dello Stato: dovendo giudicare 277 comunisti imolesi, ne rinviò a giudizio 19 per fatti commessi prima dell'1 novembre 1926, data del loro arresto, affermando che fossero punibili anche "tutti i reati commessi successivamente all'amnistia del 31 luglio 1925"⁵³.

⁵¹ In realtà il peso svolto dal magistrato di carriera nelle decisioni della commissione istruttoria fu poco rilevante, essendogli affidato il semplice compito di stendere le sentenze dettate da esigenze politiche e spesso precostituite e dettata dal governo. DAL PONT – CAROLINI, *L'Italia dissidente e antifascista*, vol. I, p. 9.

⁵² I presidenti della commissione istruttoria furono: Achille Muscarà (1927-33), Giulio Mucci (1932-36), Filippo Gattieri (1936-41), Mario Griffini (1938-41), Federico Bevilacqua (1941-1943) e Giuseppe Corticelli (1942-43). I giudici furono: Giuseppe De Rosis (1927-1933), Claudio Pessani (1927- 32), Renato Pasqualucci e Alberto Negro (1927-28), Mario Griffini (1929-27, poi presidente), Michele Calia (1933-36), Giovanni Gangemi (1934), Enrico Quagliata (1935), Eugenio Jannone (1936-43), Aldo Borri (1938-42), Antonio Acqua (1938-42), Pietro Caputi (1938), Giuseppe Zampi (1939-43), Carlo Bernamaschi (1939-1940) e Pietro Mossi (1942-43). I relatori, che erano magistrati di carriera ed avevano il compito di redigere le sentenze, furono: Pietro Lanari (1927-43), Giacomo Buccafurri (1927-36), Giovanni Presti (1928-43), Gioacchino Milazzo (1939-43) e Gavino Masala (1942-43).

⁵³ Ivi, p. 140. Se si calcola che il Tribunale speciale giudicò 5.619 imputati, si può dedurre che in ben 1300 casi fu saltata la fase istruttoria regolamentare.

Se è vero che la norma processuale prevedeva che tutte le istruttorie sarebbero dovute passare tramite il vaglio della commissione, è altrettanto vero che a partire dal 1930 molti processi furono trattati direttamente dal Tribunale speciale sulla base di istruttorie compiute dal pubblico ministero o dalla magistratura ordinaria. Nonostante una mole di lavoro non di molto maggiore, nel complesso le sentenze emesse senza l'istruttoria della commissione superarono quelle regolari, scegliendo la strada di una procedura ancora più sbrigativa che faceva a meno del filtro del livello inquirente intermedio. Dal 1927 al 1943, fra giudice istruttore e commissione istruttoria furono esaminate in totale 12.192 richieste di rinvio a giudizio: 4.319 imputati (36%) furono rinviati al Tribunale speciale, per 4971 (41%) si dichiarò non luogo a procedere; per 2231 (18%) fu deciso che se ne occupasse la magistratura ordinaria o quella militare: per gli altri 671 imputati (5%) fu richiesto un supplemento di istruttoria o (trattandosi di latitanti) la posizione fu stralciata⁵⁴.

Nel caso in cui il giudice unico o la commissione istruttoria avessero disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale speciale, i termini di notifica della data di inizio del processo all'imputato e al suo difensore (che entrava in scena solo in questa fase) erano di "almeno" 24 ore prima dell'inizio del dibattimento, ma potevano essere ridotti per decisione discrezionale del presidente⁵⁵. Inoltre, al difensore erano concessi solo 8 giorni per conoscere il fascicolo di accusa durante gli atti preliminari al dibattimento, salvo divieto espresso dal presidente del Tribunale di prendere visione dei documenti e delle cose sequestrate, dalla cui conoscenza avrebbe potuto derivare pubblico documento⁵⁶. Si trattava di regole stringenti che comprimevano eccessivamente il diritto di difesa: basti l'esempio del processo celebrato contro il cittadino svizzero Hofmeier, arrestato a Milano il 18 novembre 1927 e condannato dal Tribunale speciale a 15 anni di reclusione per propaganda comunista, il quale, in una

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Codice penale militare per l'esercito*, artt. 435, 437 e 439.

⁵⁶ RD. 12 dicembre 1926 n. 2062, art. 7.

lettera pubblicata sul giornale *La libera stampa di Lugano* il 6 giugno 1931, ricordava che “dopo 16 mesi di detenzione preventiva, aveva saputo solo il 28 febbraio 1929 che il suo processo avrebbe avuto luogo il 4 marzo seguente e che era stato impossibile, anche dopo la condanna, conoscere gli elementi principali su cui si era basato il procedimento contro di lui”⁵⁷.

Ma anche la partecipazione dell'avvocato – sulla cui scelta il presidente avrebbe potuto incidere, escludendo l'assistenza del difensore non militare per esigenze di pubblico interesse – non avrebbe offerto nessuna concreta garanzia all'imputato, il quale poteva essere assistito esclusivamente da avvocati iscritti al PNF. Infatti, l'iniziale concessione di poter affidare la difesa, su richiesta degli imputati, ad avvocati non iscritti al partito, scatenò l'indignazione della stampa, mobilitata nel denunciare lo scandalo che “persone senza passato avevano avuto l'audacia, avvalendosi di una qualifica professionale non gli era riconosciuta che a titolo di elemosina, di mettersi al servizio dei peggiori nemici del regime, contrastando così impudenter gli interessi e le pretese più legittime della corporazione fascista degli avvocati”⁵⁸. Si leggeva sul giornale *Roma fascista* del 6 ottobre 1928:

*“Il tribunale di una rivoluzione deve essere considerato come un vero tribunale di guerra. Durante la guerra, davanti ad una corte marziale un disertore o un nemico non erano difesi da un nemico, ma da un ufficiale italiano. Davanti al tribunale rivoluzionario fascista bisogna, per ragioni di ordine sostanzialmente politico, che solo gli avvocati fascisti siano ammessi a patrocinare”*⁵⁹.

⁵⁷ TRENTIN, *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia*, p. 143.

⁵⁸ Ivi, p. 144.

⁵⁹ Il giornale *Roma fascista* fu fondato da I. Foschi e U. Guglielmotti a Roma il 19 luglio 1924, con l'obiettivo di “affermare l'unità inscindibile e saldissima della disciplina fascista, messa a dura prova dalle umiliazioni e dalle provocazioni di questo ultimo mese”. Il nuovo foglio intraprese “una

Dietro tali pressioni, l'effetto fu quello di consentire il patrocinio degli imputati – tradotti dinanzi al Tribunale speciale con sempre maggiore frequenza da parte dell'OVRA – esclusivamente ad avvocati iscritti al PNF, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di difesa si svuotò di ogni contenuto, come avvenne nel caso del c.d. “primo processo di Trieste” celebrato tra il 1 e il 5 settembre 1930 (presidente Guido Cristini, PM Massimo Dessy⁶⁰) a carico di un gruppo di rivoluzionari sloveni, accusati di aver fatto esplodere una bomba all'interno di uno stabile occupato del giornale fascista *Il Popolo*, nel corso del quale uno dei difensori affermò che “ogni difesa appariva inutile, poiché la situazione degli accusati, disgraziatamente, non permetteva di invocare nell'interesse del suo cliente la minima circostanza attenuante” e concluse che “in fondo, il tribunale non avrebbe abusato dei suoi poteri se fosse stato costretto a pronunciare una condanna a morte”⁶¹.

vigorosa difesa [...] della situazione, magnificando [...] le realizzazioni del primo periodo fascista, l'intelligenza del duce e le opere in corso o già programmate dalla rivoluzione delle camicie nere”. MAJOLO MOLINARI, O., *La stampa periodica romana. Dal 1900 al 1926*, II, Roma, 1977, p. 713.

⁶⁰ Sull'avvocato Massimo Dessy, uno dei sostituti procuratori la cui carriera nel Tribunale speciale era iniziata un paio d'anni prima, quando era stato nominato pubblico ministero nel corso di un processo, svoltosi nell'ottobre del 1928, a carico dell'operaio comunista Michele Della Maggiora di Ponte Buggianese cfr. ROSSI, *Il Tribunale speciale: storia documentata*, p. 169; CAMINATI A. – ROSATI, C., *Il caso Della Maggiora: il primo condannato a morte dal Tribunale speciale fascista*, Pistoia, 1980, p. 73.

⁶¹ *Corriere della sera*, 6 settembre 1930. Dopo la sentenza di condanna a morte degli imputati sloveni Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Alojz Valenčič e Zvonimir Miloš (fucilati a Basovizza il 6 settembre 1930), l'avvocato richiese al padre del suo assistito la somma di 30.000 lire per le prestazioni professionali fornite. *Petit Parisien*, 11 settembre 1930.

Anche il pubblico dibattimento – salvo i frequenti casi in cui il processo si celebrava a porte chiuse⁶² – era in realtà aperto esclusivamente ai fascisti che avevano accesso alle aule di udienza previa autorizzazione del presidente del Tribunale speciale accordata dietro la presentazione di referenze irrefutabili. Si legge nel *Manchester Guardian* del 22 luglio 1928:

“Il pubblico è costituito esclusivamente da membri noti del partito, ben riconoscibili dai loro vistosi distintivi, da avvocati e da procuratori assidui frequentatori dei corridoi, e da alcune rare persone munite di carte speciali col timbro del tribunale. È eccezionale, d'altronde, vedere qualcuno nello spazio riservato al pubblico, e di solito la lunga tavola che formalmente è messa a disposizione della stampa è deserta. Quando sui banchi degli accusati figurano anziani deputati o personalità ben note dell'opposizione, tutta la stampa fascista è assente e il resoconto dei processi che apparirà domani sui giornali è interamente redatto dall'agenzia governativa (agenzia Stefani)”⁶³.

3. Ordinanze e sentenze istruttorie

L'attività posta in essere dai giudici istruttori costituì un momento importante nella fase di avvio del Tribunale speciale che consentì di effettuare una grande scrematura nei numerosi arresti “alla cieca” che furono eseguiti dalla polizia nel tentativo di disorganizzare i centri della lotta clandestina, con l'effetto di pronunciare numerosi provvedimenti di proscioglimento, di rinvio alla magistratura ordinaria

⁶² Osserva Cfr. TRENTIN, *Dieci anni di fascismo totalitario in Italia*, p. 148 che durante la guerra di Abissinia le sentenze del Tribunale speciale furono avvolte nel mistero: non solo a porte chiuse, ma senza nessuna forma di resoconto dei dibattimenti e delle sentenze sulla stampa.

⁶³ CANTOR, N., “Fascist Political Prisoners”, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 27 (1936), p. 177.

o militare e pochi rinvii al Tribunale speciale. La disamina delle loro ordinanze – che per argomentazione giuridica, padronanza di linguaggio tecnico ed indipendenza di giudizio risultano superiori rispetto alle sentenze del Tribunale speciale – consente di individuare il loro perimetro di azione circoscritto ai reati di lieve entità per i quali la pena prevista era già stata ampiamente scontata con il carcere preventivo, per cui nella maggior parte dei casi la scelta di adottare un provvedimento di clemenza fu quasi obbligata. Le imputazioni affidate alla trattazione dei giudici unici riguardarono, per la maggior parte, ipotesi di “ricostituzione di partiti disciolti” e “propaganda sovversiva” (come nel caso di discorsi sovversivi, esposizione di bandiere rosse o canti di partito, scritte murali, diffusione di volantini e giornali; circolazione di monete con l’incisione dell’emblema della falce e del martello), a cui si aggiungevano alcuni casi di “apologia di attentato” (ravvisabili in frasi pronunciate in pubblico a commento della notizia di un attentato a Mussolini, di rammarico per il fallimento o di solidarietà con l’attentatore) e “offese a Mussolini”⁶⁴. Nella maggior parte dei casi (circa l’80% tra il 1927 e il 1930) il giudice ordinò il non luogo a procedere e la scarcerazione degli imputati, ritenendo ammonimento sufficiente il periodo di carcere preventivo scontato, motivando il proscioglimento con insufficienza di prove o di indizi, mancato accertamento di una reale intenzione di commettere un reato, perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto, evidenziando non di rado espresse critiche alle modalità delle indagini svolte ed alle conclusioni cui erano pervenuti gli accusatori. Valgano alcuni esempi: l’ordinanza emessa il 18 febbraio 1927 dal giudice istruttore Renato Marconi in favore del falegname marchigiano Luciano Zignani – accusato di apologia di attentato contro Mussolini per aver affermato “in modo da poter essere inteso da molti, che, era stato un peccato che non avevano ammazzato il Primo Ministro” – prosciolto perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento costitutivo della pubblicità:

⁶⁴ Per il 1927 si registrano 126 casi di ricostituzione di partiti disciolti e propaganda sovversiva; 11 casi di apologia di attentato e 6 di offese a Mussolini. DAL PONT – CAROLINI, *L’Italia dissidente e antifascista*, p. 8.

“Invero, le parole pronunziate dal prevenuto furono dette nell'interno della casa di costui, secondo le stesse dichiarazioni dei denunzianti, e la frase stessa non potette essere udita da quelli che potevano trovarsi sulla strada né da altri coinquilini, e accidentalmente fu appresa, se pur detta dai coniugi Lopalco attraverso una porta di legno chiusa che divide gli alloggi, senza, quindi che lo Zignani potesse sospettare o conoscere la presenza dei detti suoi coinquilini”⁶⁵.

Di tenore analogo fu l'ordinanza emessa dal giudice istruttore Carlo Cagiati il 1 giugno 1928 nel procedimento a carico del bracciante Giovanni Maniassi di Udine, accusato di aver fatto l'apologia dell'attentato al Re commesso a Milano il 12 aprile 1928, profferendo in un'osteria la frase “almeno avessero ammazzato anche l'altro”. A seguito dell'istruttoria, il giudice istruttore dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato per insufficienza di indizi di reità, ritenuto che, da quanto esposto nello stesso verbale di denuncia, si rilevava che il Maniassi, alcolizzato e squilibrato di mente, “ebbe a pronunciare l'incriminata frase in un momento di manifesta ubriachezza, insieme ad altre parole insensate e sconclusionate e che, pertanto, sorgono forti e fondati dubbi sulla esistenza nella specie dell'elemento morale integratore del reato”⁶⁶. Ed ancora l'ordinanza del G.I. Antonio Scerni dell'11 giugno 1928

⁶⁵ Ordinanza n. 2 del 18 febbraio 1927 emessa dal Giudice Istruttore Renato Marconi nel procedimento a carico di Zignani Luciano. Reg. Gen. n. 14. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – UFFICIO STORICO, *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927*, Roma, 1980, p. 229.

⁶⁶ Ordinanza del 1 giugno 1928 emessa dal Giudice Istruttore Carlo Cagiati nel procedimento a carico di Maniassi Giovanni. Reg. Gen. n. 207/1928. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – UFFICIO STORICO, *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, tomo III, Roma, 1981, p. 1208.

con la quale prosciolsse il bracciante bolognese Enrico Rosa, accusato di propaganda sovversiva. L'accusa di essere stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di una cartolina con l'effigie di Matteotti e di frasi che lo esaltavano come vittima, nonché di un opuscolo dal titolo "Rosario" con la bibliografia apologetica dello stesso Matteotti, non poteva dirsi fondata in quanto dalle disposte indagini di polizia non risultò che quell'opuscolo fosse stato diffuso, né tantomeno che fosse stata comunque fatta propaganda delle idee che ivi si contenevano. La semplice detenzione delle pubblicazioni suindicate, senza altra risultanza specifica, poteva far sospettare ma non provare nessuna azione di propaganda o appartenenza al partito comunista⁶⁷. Sempre dello stesso giudice è l'ordinanza del 5 aprile 1930 a carico del pugliese Giovanni D'Amato, detenuto dal 7 marzo 1930 nelle carceri mandamentali di Ruvo di Puglia, con la quale l'imputato fu prosciolto per difetto di dolo dall'accusa di pubblica istigazione alla commissione di attentati contro il capo del governo in quanto l'istruttoria aveva consentito di dimostrare che il D'Amato, ferito alla testa in guerra, era spesso vittima di esaltazioni e di accessi violenti durante i quali perdeva ogni controllo dei propri atti:

“Lo stesso maresciallo dei RR.CC., che procedette all'arresto ed alla denuncia, come l'ufficiale sanitario del Comune di Ruvo che visitò il D'Amato subito dopo l'arresto, hanno concordemente assicurato di aver avuto l'impressione che il D'Amato si trovava in condizioni di squilibrio mentale quando venne da loro interrogato e che anzi sembrò che dopo un periodo di smarrimento, rientrasse gradatamente in sé meravigliandosi di aver pronunciato le frasi incriminate. Risulta inoltre che il D'Amato, tornato di recente dalle Americhe, non si è mai interessato di politica, e si afferma attendibilmente che ciò può dirsi tanto in

⁶⁷ Ordinanza del 11 giugno 1928 emessa dal giudice istruttore Antonio Scerni nel procedimento a carico di Rosa Enrico. Reg. Gen. n. 394/1928. Ivi, p. 1212.

*relazione alla sua permanenza all'estero quanto alla permanenza in Italia. Questo doppio ordine di considerazioni e rilievi determina un serio motivo a ritenere che la sua escandescenza non sia stata accompagnata dalla coscienza dell'atto che compiva; e pertanto deve essere prosciolto per insufficienza di prove in ordine al dolo*⁶⁸.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento all'attività posta in essere dalla Commissione istruttoria, che si dimostrò più rigida e più uniforme alle conclusioni del pubblico ministero con riferimento ai casi di maggiore gravità, i cui principali imputati furono sempre rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale speciale, mentre per i fatti meno gravi non mancarono proscioglimenti (circa la metà dei giudicati dal 1927 al 1930) e di rinvio a giudizio alla magistratura ordinaria (circa un quarto nel 1927 e in percentuale bassissima negli anni successivi), giustificati da esigenze di opportunità politica e di ricerca del consenso⁶⁹ o dal fatto che la carcerazione preventiva per i reati minori era durata troppo tempo rispetto alla pena da infliggere⁷⁰.

⁶⁸ Ordinanza del 5 aprile 1930 emessa dal giudice istruttore Antonio Scerni nel procedimento a carico di D'Amato Giovanni. Reg. Gen. n. 67/1930. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – UFFICIO STORICO, *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1930*, Roma, 1984, p. 1208.

⁶⁹ Non era opportuno, ad esempio, che fossero tradotti dinanzi al Tribunale speciale tutti i casi di apologia di attentato, rendendo pubblico il fatto che un numero molto alto di cittadini si era pubblicamente augurato la prematura scomparsa del dittatore. Molto meglio distribuirli nelle varie preture ordinarie che avrebbero impartito le opportune lezioni ai malcapitati, senza che il fenomeno assumesse proporzioni troppo appariscenti sul piano nazionale. Ivi, p. 11.

⁷⁰ In ogni caso il proscioglimento rappresentava sempre una libertà condizionata, in quanto era accompagnato dall'esplicita raccomandazione agli organi di polizia di vigilare e di vedere se non fosse il caso di provvedere altrimenti, attraverso ammonizioni, diffide o confino.

La linea distintiva rispetto all'attività posta in essere dal giudice istruttore si ebbe pertanto con riferimento ai delitti politici come gli attentati a Mussolini che solo per il 1927 riguardarono ben 150 sentenze, molte delle quali per fatti avvenuti prima delle leggi eccezionali come il processo a carico di Violet Gibson, prosciolta perché ritenuta non punibile ed internata in un manicomio per totale infermità mentale per paranoia cronica accertata a seguito di numerosi interrogatori, escussioni testimoniali e perizia psichiatrica⁷¹; di Gino Lucetti e dei familiari di Anteo Zamboni, rinviati a giudizio davanti al Tribunale speciale⁷². A partire dal 1928 i comunisti, quali organizzatori della lotta clandestina contro la dittatura del paese, divennero i principali protagonisti delle pronunce della commissione istruttoria cui si aggiunsero, negli anni successivi, gruppi di anarchici, di socialisti, di repubblicani e soprattutto nuclei sempre più consistenti di appartenenti alle minoranze etniche slave della Venezia Giulia e dell'Istria⁷³: tra queste, la sentenza istruttoria del 3 ottobre 1928 (che prelude alla prima condanna a morte del Tribunale speciale) a carico del comunista Michele Della Maggiora, accusato di strage ed attentato alla sicurezza dello Stato per avere reagito alle persecuzioni cui era sottoposto da anni uccidendo due dei suoi aguzzini, che, in quanto

⁷¹ Sentenza n. 41 del 6 maggio 1927 emessa dalla Commissione istruttoria (presieduta da Achille Muscarà e composta da Giacomo Buccafurri, relatore, Claudio Pessani e Giuseppe De Rosis, giudici), a carico di Gibson Violetta Albina, detenuta dal 7 aprile 1926 e ricoverata nella casa di salute del Prof. Mendicini in Roma. Reg. Gen. n. 12. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1927*, pp. 80-97.

⁷² DAL PONT – CAROLINI, *L'Italia dissidente e antifascista*, vol. I, pp. 12-13.

⁷³ Le ragioni delle ostilità contro i cittadini italiani di lingua slovena e croata vanno colte nelle mire espansionistiche del regime verso l'Adriatico orientale: perciò consideravano gli italiani di lingua slava alla stregua di nemici da combattere con ogni mezzo. Cfr. OLIVA, G., *Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria*, Milano, 2002; PUPO, R. – SPAZZALI, R., *Foibe*, Milano, 2003; PUPO, R., *Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio*, Milano, 2005; Monzali, L., *Italiani di Dalmazia. 1914-1924*, Firenze, 2007.

fascisti, “erano esponenti e guarentigia dello Stato stesso”; le quattro sentenze del 23 gennaio 1929 a carico di 19 membri dell'organizzazione comunista lombarda, accusati di aver partecipato all'attentato contro il re avvenuto alla Fiera campionaria di Milano nell'aprile dell'anno precedente, i cui metodi di inquisizione utilizzati negli interrogatori furono particolarmente severi, al punto che Romolo Tranquilli avrebbe contratto una gravissima malattia a seguito della quale sarebbe morto nel carcere di Perugia qualche anno dopo, ed Antimo Boccalari sarebbe impazzito ed internato in un manicomio giudiziario⁷⁴; la sentenza del 16 agosto 1930 a carico di 87 italiani di lingua slovena e croata accusati di ben 99 delitti – attentati dinamitardi, omicidi, incendi dolosi, associazione e propaganda sovversiva – tutti “miranti a provocare il distacco della regione Giulia dall'Italia”, che comportò la trasferta del Tribunale speciale a Trieste con la condanna a morte di quattro imputati⁷⁵.

L'attività degli organi istruttori fin qui esaminata ricevette un sensibile scossone a partire dal 1931, data che avrebbe dovuto determinare lo scioglimento del Tribunale speciale, ma che, al contrario, celebrò il suo rinnovo per altri 5 anni. In particolare, dopo l'emanazione del nuovo codice penale, nel quale venivano trasfusi i reati previsti dalla legge Rocco per la difesa dello Stato, il 5 marzo del 1931 il Gran consiglio del fascismo deliberava che a far data dal primo luglio di quello stesso anno i reati politici contenuti nel nuovo Codice penale passassero alla competenza del Tribunale speciale per

⁷⁴ Tra gli altri imputati, Ettore Vacchieri, dopo un lungo periodo di detenzione, sarebbe espatriato clandestinamente perdendo la vita nella lotta in difesa della Repubblica spagnola e il latitante Secondino Tranquilli, fratello di Romolo, avrebbe assunto negli anni a venire lo pseudonimo di Ignazio Silone. Il Tribunale non riuscì in alcun modo a provare la partecipazione dei comunisti all'attentato e fu costretto a far cadere questa imputazione, lasciando in piedi l'accusa di ricostituzione del partito comunista e propaganda, il cui processo si sarebbe celebrato soltanto nel 1931. DAL PONT – CAROLINI, *L'Italia dissidente e antifascista*, vol. I, p. 34.

⁷⁵ Ivi, p. 391.

la difesa dello Stato (gli furono attribuiti 18 su 19 articoli del codice penale che comminavano la pena di morte), la cui durata veniva prolungata con legge n. 674 del 4 giugno 1931 fino al 31 dicembre 1936. Le ragioni che determinarono la sopravvivenza di tale organo di giustizia si ricollegavano – secondo la relazione del guardasigilli De Francisci del 7 maggio 1931 – “all’opportunità di stabilire un periodo di transizione e di prova per ciò che concerne la competenza e il procedimento rispetto ai più gravi delitti contro lo Stato”⁷⁶. A tale esigenza si aggiungeva quella di “colpire nel modo più energico e più rapido” alcuni focolai di infezione criminale in alcune zone di frontiera, create ed alimentate da oltre confine: risultava quindi “sommamente utile” che fosse conservato il Tribunale speciale, il quale “all’esemplarità dei giudizi congiunge(va) la celerità dei procedimenti”⁷⁷.

Agli occhi del regime, l’organo di giustizia eccezionale offriva garanzie di difesa dello Stato contro gli attentati più gravi che le corti d’assise – riformate con Regio Decreto n. 249 del 23 marzo 1931 – non offrivano. Tanto vero che Guido Cristini arrivò a proporre a Mussolini che fosse sottratta alle corti di assise la competenza per i più gravi reati sia politici che comuni ed affidata al Tribunale speciale, quale suprema corte di giustizia, che avrebbe offerto una più completa unicità nel criterio di indagine e nella concezione repressiva⁷⁸. La proposta di Cristini contemplava anche l’estensione al Tribunale

⁷⁶ *Atti del parlamento italiano*, Camera, Legislatura XXVIII, Sessione 1929-1934, *Disegni di legge e relazioni*, vol. XII, n. 950. Relazione ministeriale al disegno di legge prorogante la durata del Tribunale speciale. Pubblicata in AQUARONE, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, p. 433-434.

⁷⁷ *Ibidem*: “Ciò appare tanto più necessario in quanto la pace in quelle regioni interessa nel più alto grado, non solo la tranquillità della Nazione, ma la stessa pace europea”.

⁷⁸ Secondo Cristini, le corti di assise non avevano dato buona prova e manifestavano numerosi e gravi sintomi di insufficienza funzionale, soprattutto in conseguenza del sistema dello scabinato e della disparità territoriale dei giudizi.

speciale dell'articolo 576 del codice penale che puniva l'omicidio aggravato (unico tra quelli che prevedevano la pena di morte escluso dalla sua competenza) con il trasferimento dei minori reati politici alla magistratura ordinaria, in considerazione della stabilità raggiunta dal regime⁷⁹.

La proposta del presidente Cristini – anche se caduta nel vuoto – evidenziava il mutamento della situazione politica del Paese, nel quale il crescente consenso verso il fascismo aveva fatto venir meno l'esigenza di affidare anche i delitti bagatellari al Tribunale speciale, la cui fisionomia assumeva sempre più i connotati di una magistratura superiore⁸⁰. In assenza di una legge specifica, si consolidò la prassi giudiziaria di limitare sensibilmente l'esercizio dell'azione penale per i reati politici di minore gravità (con sensibile riduzione dei procedimenti affidati ai giudici istruttori) e di deferire, in maniera sempre più frequente, gli atti di accusa direttamente al Tribunale speciale senza passare dall'istruttoria della commissione, al fine di rispondere alle esigenze di maggiore celerità e di certezza punitiva (basti pensare che nel biennio 1936-37 le sentenze istruttorie sarebbero state solo 14 contro 76 sentenze in aula).

⁷⁹ Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, 1922-1943*, fasc. W/R: Cristini Guido, sottofasc. 4, relazione di Cristini a Mussolini, 8 giugno 1934. *Insufficienza delle Corti di Assise*. Cfr. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, p. 102.

⁸⁰ La sua stabilizzazione comportò che si definisse con decreto n. 461 del 29 marzo 1932 il suo organico completo (73 persone, che sarebbero divenute 95 nel 1940) e si inserisse nel bilancio dello Stato una voce per le sue spese: nel 1932 lo stanziamento fu di 200.000 lire, portate nel 1936 a 667.000 e nel 1940 a 850.000. RD. n. 461 del 29 marzo 1932. *Norme circa la formazione dell'organico del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, la destinazione ei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico*. Fino al 1932 il problema finanziario non era mai stato affrontato tanto che solo alla fine del 1929, su pressione di Cristini, Mussolini aveva deciso che l'onorario del presidente del Tribunale speciale (2.500 lire al mese) fosse prelevato sui fondi a disposizione della polizia. *Enciclopedia dell'antifascismo e della resistenza*, p. 141.

Rimasero affidati ai giudici istruttori i reati di offese al capo del governo e vilipendio alle istituzioni di non particolare rilevanza politica, che avrebbero potuto facilmente transitare verso la magistratura ordinaria «per ragioni di convenienza»⁸¹ – secondo quanto disposto dall'art. 5 Regio Decreto n. 313/1927 – o verso il proscioglimento. I rinvii alle preture riguardarono quei procedimenti per i quali le imputazioni principali si riferivano a reati comuni (abbinati a reati politici) per cui sarebbe stato inutile mantenere la competenza in seno al Tribunale speciale il cui ruolo era già fin troppo oberato. I proscioglimenti, invece, furono motivati da insufficienza di prove o da mancanza di dolo per tutte quelle ipotesi di delitti posti in essere da soggetti di modeste condizioni sociali e culturali, sganciati da qualsivoglia legame ai partiti politici, spesso denunciati da privati per rancori di natura personale. Si veda l'esempio del procedimento a carico del contadino di Trento Angelo Rizzi, accusato di vilipendio per aver profferito frasi ingiuriose contro la nazione italiana, prosciolto dal giudice istruttore Pietro Quinto Guerri per mancanza di prova della precisa volontà di commettere il reato e per assenza di dolo in considerazione dei buoni precedenti politici dell'imputato, della sua ignoranza e delle sue disagiate condizioni economiche derivate dal fallimento della sua azienda⁸². O ancora il caso del falegname milanese Enrico Bermagaschi, imputato di aver vilipeso il

⁸¹ RD. n. 313 del 13 marzo 1927 recante *Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926 n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato*. Art. 5: “Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 8 del R. Decreto 12.12.1926 n. 2062, nel caso di connessione fra reati di competenza del Tribunale speciale ed altri di competenza di autorità diverse, il Tribunale speciale e, durante l'istruttoria, il Giudice Istruttore o la Commissione Istruttoria possono, per ragioni di convenienza, rimettere al giudice competente secondo le norme ordinarie anche i procedimenti devoluti alla competenza del Tribunale speciale”.

⁸² Sentenza del 15 gennaio 1932 emessa dal giudice istruttore (Pietro Quinto Guerri) a carico di Rizzi Angelo. Reg. Gen. n. 811/1931. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – UFFICIO STORICO, *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1932*, Roma, 2000, p. 494.

governo del Re pronunciando ad altra voce le parole «Vigliacco di un Governo, abbasso il Governo», prosciolto il 5 marzo 1932 dal giudice istruttore Giuseppe Montalto sulla base dell'assunto secondo cui "l'imputato avrebbe pronunciato tale parola in un momento di esasperazione, causata dalle sofferenze del lungo digiuno e dalle notti passate in mezzo alla strada. Appare quindi evidente che egli, in tale situazione, non avrebbe avuto quella cosciente volontà che costituisce l'intenzione criminosa e che è elemento indispensabile per la sussistenza del delitto"⁸³. A questi proscioglimenti si aggiunsero le sentenze di non doversi procedere per l'applicazione dell'amnistia concessa dal governo nel 1932 in occasione del primo decennale dell'avvento del fascismo per tutti i reati per i quali la legge comminava una pena detentiva non superiore a cinque anni oppure una pena pecuniaria⁸⁴, fatta eccezione per coloro i quali fossero incorsi nei reati di ricostituzione di associazioni sovversive con ampia discrezionalità nell'applicazione del beneficio⁸⁵.

⁸³ Sentenza del 5 marzo 1932 emessa dal giudice istruttore (Giuseppe Montalto) a carico di Bergamaschi Enrico, detenuto dal 19 gennaio 1932. Reg. Gen. n. 101/1932. Ivi, p. 506.

⁸⁴ Il RD. N. 1403 del 5 novembre 1932 prevedeva anche la concessione dell'indulto per le pene detentive non superiori a tre anni e di riduzione ad anni cinque per le pene detentive inflitte in misura superiore a dieci anni. La posa in opera dell'amnistia e dell'indulto ebbe l'effetto di interrompere la celebrazione dei processi dinanzi al Tribunale speciale a partire dal giugno 1932.

⁸⁵ I margini di discrezionalità concessi ai giudici e ai commissari istruttori derivavano dalla difficoltà di stabilire il confine tra il ruolo di promotori o di semplici gregari di un'organizzazione clandestina. Spesso il giudizio fu espresso su parere della polizia che si basava sul comportamento tenuto in carcere dall'imputato. Ciò spiega perché molti processi del 1933 si svolsero dopo più di un anno dalla sentenza istruttoria. DAL PONT – CAROLINI, *L'Italia dissidente e antifascista*, vol. I, p. 559.

La commissione, invece, continuò a trattare i fascicoli processuali che richiedevano un approfondimento istruttorio, la maggior parte dei quali inerenti l'attività sovversiva, i cui colpevoli furono quasi sempre rinviati al Tribunale speciale. Basti considerare che dopo gli effetti del provvedimento di clemenza con il quale il governo aveva sperato di indurre i suoi oppositori ad abbandonare la lotta, si assistette ad una graduale ricostituzione di organizzazioni clandestine in varie parti del paese capeggiate da reduci dal carcere e dal confino, sempre più caratterizzate da infiltrazioni nelle aggregazioni fasciste (sindacati, dopolavoro, associazioni giovanili e nello stesso PNF): la pericolosità di tali condotte si trova spesso stigmatizzata nelle sentenze istruttorie, in cui è possibile rinvenire dettagli in ordine al materiale clandestino sequestrato frequentemente introdotto in Italia grazie alle valigie a doppiofondo⁸⁶.

Ulteriore proroga della durata di tale organo di giustizia definito ancora "eccezionale" si ebbe nel 1936, quando fu stabilito il prolungamento dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1941, con la previsione che il rinvio alla magistratura ordinaria «ove ne ravvisi la convenienza» fosse disposto, su richiesta del Pubblico ministero, direttamente dal tribunale speciale con sentenza in camera di consiglio e non più dai giudici o dai commissari istruttori⁸⁷: si trattò di recepire un uso ormai consolidato che tendeva a ridurre sempre più il filtro dell'istruttoria anche per i reati politici connessi con le guerre di Etiopia e di Spagna oppure per i reati per frode annonaria o valutaria che, soprattutto a partire dal 1939, ingolfarono sempre di più il ruolo del tribunale, il cui giudizio voleva estendersi soprattutto ai reati più gravi, tanto vero che nel maggio 1942, avocò a se la competenza per

⁸⁶ Ivi, pp. 433 e 561. A partire dal 1932, la Commissione abbandonò il criterio seguito fino all'anno precedente di suddividere in vari gruppi gli imputati per uno stesso fatto con il risultato di avere un minor numero di sentenze.

⁸⁷ RD. n. 2136 del 15 dicembre 1936. *Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.*

tutti i delitti contro la personalità dello Stato anche se commessi da militari.

4. Le sentenze del Tribunale speciale

Con i suoi 5.619 processati, 15 mila assegnati al confino, 150 mila vigilati e ammoniti, 42 condannati a morte (di cui 31 effettivamente giustiziati), il tribunale speciale rappresentò “un efficiente dispositivo schierato a guardia del regime” il che significava che “il fascismo per cancellare i suoi oppositori, non riteneva di poter contare sulla magistratura ordinaria, sulle corti d'assise e sul normale funzionamento del sistema processuale”⁸⁸. Il sistema d'eccezione costituiva, infatti, un'efficace strumento attraverso il quale attuare il totalitarismo del regime annientando i nemici del fascismo attraverso processi privi di garanzie difensive, le cui sentenze e il loro apparato argomentativo costituiscono la testimonianza più viva di tale politica giudiziaria.

L'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto delle motivazioni delle sentenze offrono, infatti, un dettagliato resoconto dell'attività istruttoria – svolta prima dal giudice unico o dai commissari e poi dal collegio nel dibattimento alla presenza dei difensori degli imputati – le cui risultanze vengono giuridicamente argomentate ai fini della sostenibilità della configurazione del reato contestato. Si veda l'esempio del c.d. “Processone” a carico dei dirigenti del partito comunista, tra i quali figurano i nomi di Antonio Gramsci e Umberto Terracini, accusati in via principale di aver concertato e stabilito di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato per instaurare violentemente la Repubblica italiana dei Soviet a mezzo del c.d. esercito rivoluzionario, composto da operai e contadini aderenti al partito, segretamente organizzato con

⁸⁸ SBRICCOLI, M., “Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo”, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, p. 1019.

disponibilità di armi, munizioni e denaro proveniente dall'estero. La lunga sentenza di condanna emessa il 4 giugno 1928 ripercorreva tutte le fasi della vicenda iniziata grazie alle indagini svolte dalla Questura di Bologna ed in particolare a seguito dell'arresto di Gidoni e Stefanini, due corrieri del partito comunista, e del sequestro del materiale contenuto nelle loro valigie:

“Dalla corrispondenza contenuta nella borsa sequestrata al Gidoni si rilevava che essa proveniva dalla Centrale Comunista con sede a Roma e che era destinata ai Segretariati Interregionali comunisti della zona assegnata al corriere Gidoni, e cioè Torino, Milano, Venezia, Bologna. Tale corrispondenza doveva essere consegnata in un primo tempo al Segretariato di Milano il quale aveva l'incarico di smistarla e provvedere poi al recapito ai singoli segretari a mezzo dello stesso Gidoni il quale, all'atto della consegna, ritirava la corrispondenza dei Segretariati suddetti per consegnarla a sua volta, nei luoghi e nei giorni stabiliti, all'altro corriere di Roma”⁸⁹.

Dalla corrispondenza sequestrata risultavano indicazioni convenzionali con firme ed indirizzi di persone indicate col cognome ed anche con pseudonimi: in questo modo si ricavava il coinvolgimento dei dirigenti del partito, la cui identificazione veniva accertata attraverso perquisizioni e sequestri effettuati nelle loro abitazioni. L'istruttoria dibattimentale consentiva l'acquisizione dei rapporti della P.S. e l'escussione dei testimoni Luciani, Chiarovallotti, Bellone, Nuvoloni, De Santis e Pastore (le cui dichiarazioni vengono

⁸⁹ Sentenza n. 54 del 4 giugno 1928 emessa dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato (presieduto da Alessandro Saporiti e composto da Giacomo Buccafurri, relatore, Antonio Tringali Casanova, Lussorio Cau, Giuseppe Rambaldi, Giovanni Sgarzi e Alberto Ventura, giudici), a carico di Alfani Luigi ed altri, detenuti. Reg. Gen. n. 9/1927. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928*, vol. 1, pp. 311 ss.

richiamate nel loro contenuto e riportate per stralci), da cui risultava che

“il Partito Comunista italiano era una sezione dell’Internazionale Comunista di Mosca [...] si era costituito in una vasta e perfetta organizzazione con ferrea disciplina e con la massima segretezza, in modo da sfuggire al controllo dell’Autorità di P.S., riuscendo ad insinuarsi dappertutto per conoscere i segreti politici e militari dello Stato e per prevenire i provvedimenti delle autorità. Che la finalità ultima del Partito Comunista è la instaurazione del governo dei contadini e degli operai, a cui si vuole pervenire mediante la insurrezione armata contro i Poteri dello Stato ed il mutamento violento della Costituzione e della forma di Governo. Per il raggiungimento di tale scopo il Partito Comunista esplicava la sua multiforme attività attraverso un complesso congegno di organi collegati in stretta gerarchia e subordinazione”⁹⁰.

Grazie ai rapporti di polizia, ai documenti sequestrati ed alle concordati deposizioni dei testimoni, il Tribunale individuava nei dettagli nomi e ruoli dei membri di questa organizzazione coordinata da un comitato centrale e un comitato direttivo ed articolata in numerose sezioni: per tutti gli imputati vengono descritte in sentenza le condotte loro attribuite e le prove a loro carico, con indicazione dei loro precedenti politici e giudiziari, gli stralci delle dichiarazioni rese dai testimoni e dei documenti acquisiti agli atti attraverso i quali i giudici argomentarono la dimostrazione della loro responsabilità in ordine alle accuse. Seguiva l’analisi in diritto dei fatti addebitati, circoscritta ad un laconico richiamo ai requisiti richiesti dalla norma per la configurazione del delitto, senza nessuna disquisizione dottrinale o giurisprudenziale sulla materia. Ad esempio in ordine alla

⁹⁰ Ivi, p. 321.

configurabilità del delitto di cospirazione di cui all'art. 134 n. 2 c.p.⁹¹, la sentenza si limita ad affermare che la norma richiede “necessariamente una pluralità di soggetti attivi, e comincia ad esistere dal momento in cui la risoluzione di agire è stata formata senza che ci sia bisogno di alcun atto di esecuzione, essendo esso reato di mero pericolo”⁹². Nel caso di specie il Tribunale riteneva non esservi dubbio della sussistenza di tale delitto considerato che si trattava di

“[...] un'organizzazione perfetta che agisce con la massima segretezza e circospezione e svolge la sua multiforme attività in modo coordinato che rivela il pieno accordo fra capi e gregari dando ciascuno un contributo personale all'attività generale per il raggiungimento delle comuni finalità. Quanto ai mezzi concertati e stabiliti, questi sono manifesti attraverso la multiforme attività che si esplica mediante una vasta e diffusa propaganda a mezzo della stampa incitante alla rivolta, all'odio di classe ed alla disobbedienza delle leggi, facendo sperare ai contadini la conquista delle terre, ed agli operai la conquista delle fabbriche. Inoltre mediante la costituzione di uffici militari, la formazione di squadre di azione e la raccolta di armi, munizioni ed esplosivi”⁹³.

Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento agli altri reati contestati per i quali lo sforzo motivazionale del Tribunale risulta concentrato sul fatto più che sul diritto: basti l'esempio dell'imputazione d'incitamento alla guerra civile di cui all'art. 252

⁹¹ L'art. 134 n. 2 del codice penale Zanardelli puniva con la pena della detenzione da 4 a 12 anni la condotta di coloro i quali concertavano e stabilivano di commettere con determinati mezzi il delitto di eversione dell'ordine costituzionale di cui all'art. 118 e da 2 a 7 anni il delitto di insurrezione in armi di cui all'art. 120.

⁹² Sentenza n. 54 del 4 giugno 1928, cit., p. 352.

⁹³ Ivi, p. 353.

c.p. con riferimento alla quale il collegio si limita ad osservare che “dal materiale di propaganda sequestrato e dai documenti ufficiali dello stesso Partito Comunista appare in modo evidente che la guerra civile era ritenuta, dal detto partito, il mezzo più immediato ed idoneo per abbattere la borghesia ed il Regime Fascista”⁹⁴.

Il richiamato esempio giudiziario che comportò severe condanne agli imputati⁹⁵ con soli quattro prosciolti per assenza di prove⁹⁶, dimostra la totale assenza di argomentazioni tese a contrastare gli assunti difensivi, dei quali non vi è assoluta traccia in motivazione. Tale struttura motivazionale sarà mantenuta negli anni seguenti. Si veda l'esempio della sentenza emessa a carico del muratore Riccardo Donati, imputato di appartenenza al Partito Comunista già disciolto e di omicidio volontario contro il marmista Silvagni Bruno⁹⁷. Le

⁹⁴ Ivi, p. 357.

⁹⁵ Umberto Terracini fu condannato alla pena di anni 22, mesi 9 e giorni 5 di reclusione e lire 11.200 di multa; Antonio Gramsci, Giovanni Roveda e Mauro Scoccimarro furono condannati rispettivamente alla pena complessiva di anni 20, mesi 4 e giorni 5 di reclusione e lire 6.200 di multa; Igino Borin e Domenico Marchioro ciascuno alla complessiva pena di anni 17, mesi 4 e giorni 5 di reclusione e lire 6.200 di multa; Flecchia Vittorio, Battista Tettamanti, Orfeo Zamboni, Enrico Ferrari, Bonaventura Gidoni, Giovanni Stefanini e Giovanni Nicola, ciascuno alla pena complessiva di anni 15, mesi 4 e giorni 5 di reclusione e lire 6.200 di multa; Aladino Bibolotti alla pena di anni 18, mesi 4 e giorni 5 di reclusione e lire 11.200 di multa; Ezio Riboldi alla pena di anni 17, mesi 4 e giorni 5 di reclusione e lire 6.200 di multa; Rosolino Ferragni ad anni 16, mesi 4 e giorni 5 di reclusione e lire 11.200 di multa; Anita Maria Pusterla ad anni 9, mesi 8 e giorni 20 di reclusione e lire 4.000 di multa; Virgilio Fabbrucci ad anni 5, mesi 10 e giorni 15 di reclusione e lire 100 di multa, oltre pene accessorie e spese processuali.

⁹⁶ Furono assolti per non essersi provata la reità Luigi Alfani, Ernesto Caputto, Ilio Scali e Andrea Michellotti.

⁹⁷ Sentenza n. 16 del 8 aprile 1930 emessa dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato (presieduto da Guido Cristini e composto da Piero Lanari, relatore, Lussorio Cau, Alberto Ventura, Giuseppe Rambaldi, Alberto Piroli, Giuseppe Conticelli, giudici), a carico di Riccardo Donati e Maria Selvatici.

argomentazioni offerte in sentenza a sostegno della condanna all'ergastolo dell'imputato si fondavano sulle numerose contraddizioni in cui sarebbe incorso il Donati nel corso degli interrogatori, nei quali aveva tentato di sostenere che egli era stato vittima di una continuata persecuzione da parte del Silvagni e di avergli sparato "per difendersi da una supposta avversaria sopraffazione violenta a mano armata"⁹⁸. Invero gli atti del processo – "pienamente confermati all'udienza" – avevano consentito di dimostrare che

“Il Donati Riccardo fosse un giovanissimo neutralista, un fattivo, un pericoloso, violento sovversivo schedato che, mal dovendo contenere il suo sentimento di pubblica ribellione al Regime fascista, agiva partecipando a movimenti antinazionali comunisti organizzati alla macchia. Che fu un pericoloso, temuto ardito del popolo nelle turbolenti giornate comuniste. Nel 1926 spavalidamente aveva fatto sapere «che voleva sorpassare il Bastoni», l'uccisore dei fascisti Ghinassi e Volterra. Nel 1929, parlando col Segretario del fascio Benedetti, si era espresso con le frasi minacciose «mio fratello è comunista ma non è capace di fare simili cose (di avere clandestinamente messo i manifestini sulle tombe dei fascisti caduti per la causa del Regime) e se gli avessero fatto del male (processandolo) ne avrebbe fatta una delle sue non importandogli né di essere ammazzato né di fare 30 anni di galera»⁹⁹.

Tali testimonianze miravano ad offrire un quadro dettagliato in ordine alla sua pericolosità desunta da condotte sovversive. Nel 1927, infatti, era stato proposto per il confino perché, notoriamente, continuava a svolgere opera antinazionale quale esponente del partito

Reg. Gen. n. 285/1929. Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1930, pp. 25-33.

⁹⁸ Ivi, p. 27.

⁹⁹ *Ibidem*.

comunista (gli fu invece applicata, “per un senso di generosa clemenza”, l’ammonizione di P.S., cessata pochi mesi prima del delitto). Nel 1929, nell’ambito di manifestazioni clandestine sovversive rilevate in Faenza, il Donati era stato assiduo frequentatore di “pericolosi compagni di fede anche del di fuori, ad esempio l’Alpi di Milano”. Il Tribunale rilevava inoltre che la notte precedente a quella dell’omicidio, vicino alla porta del laboratorio del Silvagni, era stato impresso con stecca l’emblema comunista “falce e martello”, presumibilmente riconducibile all’imputato, il quale da anni si era fatto tatuare sul braccio l’emblema comunista e teneva esposta in casa l’effigie di uno dei capi della rivoluzione russa con due ritagli di giornali sovversivi. Contrariamente “alla architettata narrativa defensionale” attraverso la quale voleva far credere che i suoi vari tentativi per avvicinare l’ucciso e per parlargli prima del delitto non avevano nessuno scopo criminoso, le stesse sue dichiarazioni e le “concordi, chiare, precise, prove testimoniali nonché documentali” avevano consentito di dimostrare “da quale malvagità l’omicida fu spinto ad agire”¹⁰⁰. Dall’istruttoria svolta era risultato, infatti, che a seguito dell’ennesima aggressione in danno del Silvagni con offese e minacce da parte del Donati, quest’ultimo era andato a casa ad armarsi per tornare alla bottega della vittima e sparargli più colpi a breve distanza, cercando con particolari movimenti del braccio di colpire organi essenzialmente vitali. La perizia medico-legale aveva confermato il decesso era stato assolutamente dovuto a ferita da arma da fuoco con proiettili di grosso calibro di rivoltella, escludendo così che vi fossero intervenute concause. L’esame obiettivo dell’intera vicenda consentiva al Tribunale di ritenere che l’imputato nel suo *iter criminis* avesse “freddamente e pacatamente attuato il suo divisamento criminoso”, esulando ogni motivo di ingiusta provocazione subita¹⁰¹.

¹⁰⁰ Ivi, p. 28.

¹⁰¹ Ivi, p. 29: “Non esistendovi affatto quella emozione, a tal uopo necessaria a produrre modificazioni organiche eccitate e reattive ovvero depresse ed involutive determinanti un perturbamento fisio-psichico: e che avrebbe dovuto rappresentare qualche cosa di subitaneo e di straordinario derivante o

Il giudizio finale era quindi di colpevolezza per omicidio volontario qualificato dalla premeditazione, caratterizzato da tutte quelle circostanze che avevano preceduto, accompagnato, susseguito l'assassinio del Silvagni ossia "dal calcolo, dal proposito, dalla riflessione" che nei vari momenti e nelle varie azioni tennero da tempo fortemente occupata la mente dell'imputato.

*"Il Donati volle vendicarsi ed agì per uccidere un nemico, un avversario politico per il quale da lungo tempo nutriva rancore. Egli ha voluto esercitare una azione malvagiamente violenta contro il Silvagni, l'interventista della grande guerra, il combattente valoroso, lo squadrista della prima ora che visse e palpò per le organizzazioni e le manifestazioni patriottiche"*¹⁰².

La durezza delle espressioni utilizzate in sentenza evidenzia il significato politico che si voleva trasmettere agli oppositori del regime, le cui condotte "sanguinarie, prepotenti e malvagie" denotavano – come nel caso del Donati – la loro particolare ferocia del "temperamento ribelle a fondo essenzialmente criminale"¹⁰³.

L'ergastolo comminato al muratore di Faenza – sottratto alla magistratura ordinaria, la cui sentenza di probabile pari gravità sarebbe stata priva di argomentazioni politiche – aveva quindi, come tanti altri casi, il chiaro ed evidente obiettivo propagandistico di

dalla offesa di un qualsiasi sentimento o dal controstimolo ad una passione che provoca l'impeto d'ira".

¹⁰² Per tutti questi motivi il Tribunale condannò il Donati alla pena dell'ergastolo per i reati di omicidio, appartenenza al partito comunista disciolto e porto d'armi, con l'aumento di 3 anni del periodo della segregazione cellulare continua, rimanendo assorbite nella pena massima anche tutte le altre. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con le spese di giudizio e della tassa di sentenza. Ivi, p. 30.

¹⁰³ *Ibidem*.

screditare gli oppositori del regime dinanzi all'opinione pubblica. La svolta totalitaria degli anni Trenta concise, infatti, con una ossessiva ricerca del consenso da parte del regime che assunse una dimensione paternalistica e demagogica nei confronti degli italiani, piuttosto che immediatamente repressiva. Scrive De Felice: "Sul terreno della vera e propria coercizione materiale essa non comportò nulla di paragonabile con il ricorso al terrore di massa caratteristico dei regimi nazista e stalinista"¹⁰⁴. Infatti, le sentenze emesse dal Tribunale speciale – dopo i picchi degli anni 1928 (636 condanne) e 1931 (519 condanne) – si ridussero sensibilmente nel numero e furono accompagnate da molti provvedimenti di clemenza adottati nel 1932 in occasione del decennale della marcia su Roma (in occasione del quale furono liberati 741 confinati); nel 1936 in occasione della nascita del principe Vittorio Emanuele (448 liberati), per il Natale (416 liberati) e per il riavvicinamento italo-jugoslavo (44 slavi liberati); nel 1938 in occasione del Natale (504 liberati) e nell'ottobre 1942 in occasione del secondo decennale (972 liberati)¹⁰⁵.

Dopo la fase del consolidamento del regime, l'attività del Tribunale speciale fu, quindi, rivolta alla educazione delle masse (con punizioni esemplari) piuttosto che alla loro repressione: ciò corrispondeva al mutato clima politico degli anni Trenta, quando l'antifascismo organizzato, democratico o comunista non costituiva un vero pericolo, nonostante una certa ripresa connessa alla guerra civile spagnola poteva procurare al regime ancora qualche difficoltà di routine, ma non poteva certo preoccupare veramente e tanto meno porsi concretamente come un'effettiva alternativa ad esso¹⁰⁶. Anche

¹⁰⁴ DE FELICE, R., *Mussolini il duce. Lo Stato totalitario (1936-1940)*, Torino, 1981, p. 45.

¹⁰⁵ Ivi, p. 47.

¹⁰⁶ Ivi, p. 4: "In molti e vasti settori della società indubbiamente serpeggiava un notevole malumore, determinato, in primo luogo, dalla situazione economica e in particolare dal crescente aumento del costo reale della vita e, in secondo luogo, dalle preoccupazioni suscitate dalla politica – soprattutto estera – del fascismo. Questo malessere e queste preoccupazioni però non

molti di coloro che, in seno alle varie classi sociali, erano recisamente ostili a singoli aspetti della politica fascista, non per questo – osserva Aquarone – “erano necessariamente altrettanto avversi alla dittatura mussoliniana, come soluzione del problema del governo e del potere in Italia”¹⁰⁷.

Ciò significa che il Tribunale speciale se nei primi anni di attività aveva avuto un preciso scopo politico diretto all'annientamento delle organizzazioni clandestine ed alla prevenzione degli attentati al duce, a partire dagli anni Trenta assunse un ruolo diverso, non più quale organo attivo di repressione (sempre esercitata dall'OVRA), ma quale garante della stabilità del regime che grazie alla sua natura eccezionale sarebbe intervenuto per colpire adeguatamente qualunque focolaio di rivolta. Questo spiega il perché a partire dal 1936, l'anno dell'apogeo della dittatura fascista e del massimo consenso seguito alla vittoria della guerra etiopica, l'azione del Tribunale speciale fu più mirata e rivolta a punire con particolare severità gli instancabili militanti antifascisti che persistevano nella loro attività, tra cui molti degli scarcerati dai provvedimenti di clemenza. Significative furono le sentenze emesse contro i “giellisti” di Carrara, Torino e Milano; contro le agitazioni sindacali degli operai di Taranto, Savona e Poggibonsi; contro le minoranze allogene della

trovavano e, salvo rarissime eccezioni non cercavano né forme di aggregazione né canali di espressione: nella grande maggioranza dei casi rimanevano ad uno stadio prepolitico; persino nell'ambiente operaio, il meno conquistato, specie tra gli anziani, dal fascismo, gli inviti comunisti ad un impegno della milizia e di lotta clandestina trovavano scarsissima risposta. In definitiva, se l'antifascismo attivo e i comunisti in particolare ottenevano qualche risultato positivo era soprattutto in alcuni ambienti giovanili, studenteschi e intellettuali. Pur significativi che fossero, non erano però certo questi scacchi a mettere in forse la stabilità del regime”.

¹⁰⁷ AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, p. 310.

Venezia Giulia e del Friuli e contro le manifestazioni di opposizione all'intervento fascista in Spagna¹⁰⁸.

Lo scoppio del secondo conflitto mondiale e l'alleanza dell'Italia con la Germania segnò l'inizio della fine del fascismo, il cui sfaldamento risulta ampiamente testimoniato dalle sentenze del Tribunale speciale che registrarono una esplicita opposizione alla guerra con condanne in tutte le parti d'Italia per reati di propaganda antinazionale fra i militari, istigazione a “non credere, non obbedire, non combattere”, di offese al duce, di sabotaggio e di vilipendio del fascismo e delle forze armate, di penetrazione comunista nelle organizzazioni fasciste, di vivo malcontento fra gli operai nelle fabbriche¹⁰⁹. Bastino gli esempi della sentenza del 24 gennaio 1941 con la quale furono inflitte 5 condanne per disfattismo, associazione sovversiva e offese al duce per aver tenuto discorsi sovversivi contro il fascismo e contro la guerra in locali pubblici di Albano e Castelgandolfo:

“È risultato invece in modo certo che in detto caffè Cardosello, nell'osteria Faleni e nel ristorante Boni di Castel Gandolfo, alcuni dei prevenuti e precisamente il Linari, il Mancini e il Papetti ripetutamente, facevano, senza che, peraltro, vi fosse tra loro una specifica intesa, discorsi contro la guerra e la nostra situazione a base di commenti e

¹⁰⁸ L'agitazione antifascista fu rinvigorita dagli avvenimenti di Spagna, specialmente dopo la battaglia di Guadalajara del marzo 1936, terminata con la vittoria del Battaglione Garibaldi e la sconfitta delle truppe fasciste si Mussolini. In molte sentenze del Tribunale speciale del 1938 si parla di opera di disfattismo fra i soldati e di azione disgregatrice svolta con successo dai comunisti all'interno delle organizzazioni fasciste. DAL PONT, A. – LEONETTI, A. – MAIELLO P. – ZOCCHI L., *Aula IV: tutti i processi del Tribunale Speciale fascista*, Roma, 1961, p. 317.

¹⁰⁹ Tra i processati, alcuni militari accusati di aver cantato “bandiera rossa”, altri soldati di aver intonato “prendi il fucile e gettalo per terra: vegliam la pace, abbasso la guerra”. Ivi, p. 368.

false notizie atti a deprimere lo spirito pubblico e cioè che la guerra avrebbe portato un disastro commerciale anzi che tale disastro era già in atto; che i comunicati tacevano le nostre sconfitte; che la guerra avrebbe avuto una lunga durata; che se non ci fosse stato il fascismo la guerra non si sarebbe fatta; che si lamentavano le paghe degli operai, l'aggravio delle tasse per opere di guerra che la rovina della Nazione era il Fascismo ecc.; che l'Italia essendo un paese povero avrebbe certamente perduto la guerra, che l'Italia non avrebbe potuto far fronte all'Inghilterra, che i bombardieri tedeschi non recavano alcun danno perché l'Inghilterra ha stabilimenti di materiale bellico nel Canada e che a lungo andare l'Italia si sarebbe dovuta arrendere e la responsabilità era dei governi d'Italia e Germania, ecc.; che non si poteva più andare a vanti col Fascismo; che il Duce aveva impoverito la Nazioni"¹¹⁰.

La motivazione della sentenza richiamata rappresenta un segno evidente di un malcontento nazionale alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia che in molti casi riguardò direttamente il personale militare, come si legge nella sentenza di condanna del 4 febbraio 1941 a carico di un impiegato dell'Istituto superiore di guerra colpevole di disfattismo per aver scritto a degli amici che l'Italia era militarmente disorganizzata e che già erano iniziate le sconfitte¹¹¹. Oltre alla

¹¹⁰ Sentenza n. 14 del 24 gennaio 1941 emessa dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato (presieduto da Giuseppe Conticelli e composto da Giovanni Presti, relatore, Ferdinando Ciani, Aldo Palmentola, Mario Vedani, Gaspero Barbero, Renato Pasqualucci, giudici), a carico di Moronesi Ubaldo ed altri. Reg. Gen. n. 353/1940. *Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1941*, Roma 1997, pp. 404-408. Furono inflitte condanne per 8 anni di reclusione a Vittorio Linari, 7 anni a Fausto Foschi, Marcello Mancini e Oreste Vanni e 5 anni ad Ezio Papetti.

¹¹¹ Sentenza n. 21 del 4 febbraio 1941 emessa dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato (presieduto Gaetano Le Metre e composto da Gioacchino

trattazione di tali reati, l'attività del Tribunale speciale si intensificò a partire dal 1940 per un'estensione dei delitti di sua competenza: la legge 28 luglio 1939 n. 1097 gli affidò la trattazione dei reati in materia di scambi, valute e commercio fraudolento dell'oro in danno dell'economia nazionale, mentre la legge 16 giugno 1940 n. 582 gli attribuì anche i delitti comuni (omicidi, rapine, violenze carnali, estorsioni e sequestro di persone) commessi in dipendenza dello stato di guerra.

Con l'intensificarsi dei bombardamenti e l'esodo di intere popolazioni, il malcontento degli italiani si fece sempre più acuto anche a causa delle restrizioni sui consumi, delle imposizioni belliche, dell'impudenza degli accaparratori, profittatori e speculatori contro i quali, nel giugno 1942, fu estesa la competenza del Tribunale speciale al nuovo genere di criminiannonari, con la previsione della pena di morte per i delitti più gravi di frode e di accaparramento delle derrate. La misura risultò però inefficace perché il fenomeno di corruzione era dilagante e i maggiori responsabili avevano dirette complicità nelle alte sfere del regime.

La caduta del regime segnò la fine del Tribunale speciale soppresso con Decreto Legge n. 668 del 29 luglio 1943, n. 668, con il trasferimento della competenza di tutti i reati politici e comuni ai tribunali militari che avrebbero dovuto procedere con rito di guerra. Il Tribunale speciale venne ricostituito nella Repubblica Sociale con decreto legislativo di Mussolini, 3 dicembre 1943 n. 794, i giudici appartenevano alla guardia nazionale repubblicana, la sede centrale era a Mantova e fu nominato presidente Mario Griffini. Nell'aprile del 1945, con la fine della Repubblica sociale, il Tribunale speciale scomparve come le altre istituzioni del fascismo.

Milazzo, relatore, Giovanni Gangemi, Renato Pasqualucci, Michele Calia, Aldo Palmentola, Mario Vedani) a carico di Angelo Rossi, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Ivi, p. 409.